

Art. 9.

1. Per l'attuazione delle attivita' previste dalla presente ordinanza si provvede utilizzando l'importo di 100.000.000,00 di euro di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.

2. Agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonche' alle spese di cui all'art. 7 e' destinato l'importo di 85.000.000,00 di euro, da ripartire, con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle rendicontazioni nonche' delle determinazioni delle contribuzioni, predisposte dai Commissari delegati.

3. Per le attivita' poste in essere dal Capo del Dipartimento, Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008, nonche' per le attivita' previste dall'art. 8, si provvede nel limite di 15.000.000,00 di euro.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati.

5. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai Commissari delegati eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' di cui alla presente ordinanza con i finanziamenti di cui all'art. 9, comma 2 della presente ordinanza.